



132/2014
Sent. Nr. 29/5/2015
Del 29/5/2015
Dep. 29/5/2015
Far. 500/2013
Cron. Nr. 1112/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n.500 del Ruolo Generale dell'anno
2013 promossa con ricorso depositato in data 19 aprile 2013 da

N. A.

elettivamente domiciliata a [redacted]
presso e nello studio dell'avv. [redacted] che la
rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso
introduttivo

RICORRENTE

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL' ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO [redacted] DI REGGIO
EMILIA

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore
elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello

Stato di Bologna, vi' [redacted] che li rappresenta e difende
ex lege

RESISTENTI

In punto a : contratto a termine

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 29 aprile 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 29 aprile 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricordo depositato in data 19 aprile 2014 M' [redacted] A [redacted]
conveniva in giudizio l'Istituto Scolastico [redacted] e il
Ministero dell'Università e della Ricerca affinché fosse dichiarata
nulla e/o illegittima l'esclusione della supplenza.

In particolare chiedeva che fosse accertato il suo diritto alla
conclusione del contratto a tempo determinato in qualità di
assistente amministrativa con l'Istituto Scolastico " [redacted] di
Reggio Emilia a far data dal 20 febbraio 2013 e fino alla scadenza
del contratto e per l'effetto venisse condannato l'Istituto alla sua
assunzione in servizio.

Chiedeva, inoltre, che fosse accertato il suo diritto al risarcimento
del danno derivante dalla mancata assunzione e dalla mancata
attribuzione del punteggio in graduatoria con conseguente condanna
dei resistenti al risarcimento del danno emergente derivante dalla

mancata percezione degli stipendi dal 20 febbraio 2013 e dalla mancata attribuzione del punteggio per un ammontare complessivo pari ad euro 10.000,00.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituivano con memoria depositata in data 30 maggio 2013 il MIUR e l'Istituto Comprensivo [redacted] Reggio Emilia chiedendo che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico ed il rigetto del ricorso.

Esponevano dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. all'odierna udienza.

Deve essere preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto Comprensivo [redacted] Reggio Emilia.

Come asserito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. lav n. 6372/2011, n. 20521/2008), infatti, "Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro,

sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto.”.

Ne consegue, quindi, che unico soggetto legittimato passivamente è il MIUR.

Tanto premesso si ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato.

Si osserva, innanzitutto, che il contratto di lavoro di cui la ricorrente lamenta la mancata stipulazione è un contratto a tempo determinato per l'assunzione di personale ATA supplente temporaneo per il periodo dal 20/02/2013 al 25/02/2013.

Occorre, quindi, verificare, innanzitutto, se la procedura seguita dall'Istituto per il reclutamento del personale supplente sia stata o meno corretta tenuto conto di tale tipologia di contratto, non essendovi prova che fosse prevedibile una sua maggiore durata e non rilevando, pertanto, che lo stesso sia stato poi prorogato.

Orbene si rileva che nel caso di specie trova applicazione la nota Ministeriale del 24/10/2002 prot n. 3497 che richiama esplicitamente l'art. 12 del DM n. 103/2001.

In particolare detta nota così recita: “ Per quanto concerne le modalità di interpello e convocazione degli aspiranti a supplenze conferite sulla base di graduatorie di circolo e di istituto i dirigenti scolastici adotteranno i medesimi criteri di cui all'art. 12 del D.M. n. 103 del 4 giugno 2001 concernente l'attribuzione delle supplenze temporanee al personale docente ed educativo”.

Orbene l'art. 12 del D.M. n. 103/2001 prevede che " le scuole interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante fonogramma o telegramma.

L'uso del mezzo telefonico deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi l'effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione della mancata risposta.

Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata, comunque, per telegramma."

Si osserva, poi, che il D.M. n.56/2009 non solo non è applicabile al caso di specie essendo relativo al personale docente e non richiamato per il personale ATA, ma che comunque anche ritenendolo applicabile dallo stesso non derivano le conseguenze dedotte da parte ricorrente.

Si rileva, infatti, che l'art. 11 del D.M. n.56/2009 prevede che: " Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente art.10, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l'utilizzo dei recapiti indicati dall'aspirante, in ordine preferenziale nel modello B di domanda, fatte salve le proposte di assunzione per supplenze pari o superiori a trenta giorni e per le

supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria, per le quali, i successivi commi 4 e 7 prevedono specifiche modalità. Di tali comunicazioni, sotto qualsiasi modalità effettuate, va predisposta apposita conservazione agli atti della scuola.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 5, comma 2, che prevedono l'indicazione tassativa del numero del telefono cellulare o del telefono fisso per gli aspiranti a supplenze brevi sino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria, ciascun aspirante a supplenza deve tassativamente indicare nella domanda, a pena di esclusione almeno 2 tra i seguenti sistemi di comunicazione: - telefono cellulare; telefono fisso; posta elettronica.

3. L'uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi l'effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione della mancata risposta.

4. Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata, comunque, per telegramma o per SMS con avviso di ricezione o tramite e-mail, con avviso di ricezione, all'indirizzo di posta elettronica."

Orbene anche il D.M. n. 56/2009 prevede in generale la possibilità dell'uso del mezzo telefonico nella forma del fonogramma e prevede specifiche modalità solo per supplenze di durata non

inferiore a trenta giorni.

Si osserva poi, che l'art. 11 co 7 del suddetto D.M. prevede che le telefonate siano fatte nella fascia di reperibilità 7.30 - 9 solo in relazione alle supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria.

Tanto premesso si osserva che dalla documentazione in atti ed in particolare dalla copia fonogrammi registrati (cfr. doc. n.3 di parte resistente) e dal tabulato telefonico della ricorrente (cfr. doc. n.5 di parte ricorrente) risulta che è stata seguita la procedura di cui alla suddetta nota ministeriale.

L'istituto, infatti, sia ha chiamato la ricorrente al telefono senza ricevere risposta sia le ha inviato un sms ed ha seguito per la stessa la medesima procedura seguita per gli altri aspiranti.

In particolare l'istituto ha telefonato alla ricorrente alle ore 12.41 e alle ore 12.42 ha inviato un messaggio e a partire dalle 12.47 ha interpellato gli altri aspiranti fino al [REDACTED] chiamato alle ore 12.54.

La ricorrente, poi, dal canto suo ha atteso sino alle 13.18 a richiamare l'istituto pur potendolo chiamare prima come si evince chiaramente dal fatto che alle ore 12.58 ha chiamato tale [REDACTED] (cfr. tabulato telefonico).

Dal momento, pertanto, che l'istituto ha seguito la procedura e che non vi sono elementi per ritenere che abbia violato i principi di buona fede e correttezza , né vi sono elementi atti a provare che la

supplenza sin dall'inizio avesse una durata presumibile di trenta giorni il ricorso deve essere rigettato.

Sante la peculiarità e controvertibilità della fattispecie devono essere compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 500/2013 R.G., così provvede :

- 1) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico 
- 2) Rigettare il ricorso
- 3) Compensare le spese giudiziali tra le parti

Reggio Emilia, 29 aprile 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
29. APR. 2014
DEPOSITATO IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Giovanni Battista Vaccaro

